



L'avvocato ha l'obbligo deontologico di comunicare all'ex cliente i dati della polizza assicurativa per responsabilità professionale

Costituisce illecito disciplinare, per violazione del dovere di correttezza (art. 9 cdf) il comportamento dell'avvocato che rifiuti di comunicare all'ex cliente i dati della polizza assicurativa per responsabilità professionale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Pardi\), sentenza n. 135 del 7 luglio 2021](#)

Adempimento diligente del mandato professionale: l'avvocato deve accertare la correttezza dei termini riferitigli dal cliente

Costituisce illecito disciplinare per violazione del dovere di diligenza (artt. 9 e 12 cdf) e di corretto adempimento del mandato (art. 26 cdf), il comportamento dell'avvocato

che, ricevuto incarico di proporre opposizione a decreto ingiuntivo, trascuri di verificare l'effettivo termine per l'opposizione stessa, facendo esclusivo affidamento alla data di notifica riferitagli dal cliente.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Pardi\), sentenza n. 135 del 7 luglio 2021](#)

Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa

La difformità tra contestato e pronunciato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorché la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell'originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l'effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Pardi\), sentenza n. 135 del 7 luglio 2021](#)

Procura speciale alle liti: al procedimento dinanzi al CNF si applica la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc

L'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore

cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Ollà\), sentenza n. 136 del 7 luglio 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza n. 49 del 30 maggio 2020 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017.

L'avvocato sospeso, radiato o cancellato dall'albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

E' inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall'albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l'impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Ollà\), sentenza n. 136 del 7 luglio 2021](#)
